



Al Prefetto della provincia di Firenze

PREMESSO che nei giorni dal 29 al 31 maggio 2026 si svolgeranno le gare del Campionato Mondiale di Motociclismo "Gran Premio d'Italia 2026" presso il Circuito Internazionale del Mugello, sito nel Comune di Scarperia e San Piero;

CONSIDERATO che la questione è stata esaminata in occasione della riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica svoltasi in data odierna - alla presenza del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, dei rappresentanti delle amministrazioni Comunali di Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello, nonché dei rappresentanti del Circuito Autodromo del Mugello - ove è emerso che:

- è previsto l'arrivo di circa 60 mila spettatori;
- la necessità di adottare di un provvedimento:
 - o di divieto, all'interno del circuito del Mugello, dalle ore 9:00 di giovedì 28 maggio alle ore 15:30 di domenica 31 maggio, di introduzione e vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori in vetro nonché di divieto, all'interno dello stesso circuito, di introduzione e detenzione di qualsiasi genere di bombolette spray contenenti principi urticanti e di artifici pirotecnici e/o materiale esplodente di qualsiasi genere ad eccezione di fumogeni colorati, fatto comunque salvo, per questi, quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in occasione dello svolgimento delle gare;
 - o di divieto dalle ore 18:00 di venerdì 29 maggio fino alle ore 03:00 di sabato 30 maggio e dalle ore 18:00 di sabato 30 maggio fino alle ore 03:00 di domenica 31 maggio, periodo di massima affluenza di spettatori, nei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero, di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, nonché di somministrazione di bevande a base di superalcolici, quali cocktail, contenenti quantità di alcol superiori al 21% nonché di vendita di bevande in contenitori di vetro;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati; per quanto sopra, prevalente l'esigenza dell'interesse pubblico di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché l'incolumità dei cittadini;

VISTO l'art. 2 T.U.L.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773

ORDINA

per i motivi indicati in premessa:

- a) è vietata all'interno del circuito del Mugello dalle ore 09:00 di giovedì 28 maggio fino alle ore 15:30 di domenica 31 maggio 2026, l'introduzione e la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro. Sono altresì vietate, all'interno dello stesso circuito, l'introduzione e la detenzione di qualsiasi genere di bombolette spray contenenti principi urticanti e di artifici pirotecnici e/o materiale esplodente di qualsiasi genere ad eccezione dei fumogeni colorati, fatto comunque



Il Prefetto della provincia di Firenze

salvo, per questi, quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in occasione dello svolgimento delle gare.

A tal fine gli organizzatori del Gran Premio sono incaricati di dare la massima diffusione delle presenti prescrizioni;

- b) è vietata dalle ore 18:00 di venerdì 29 maggio fino alle ore 03:00 di sabato 30 maggio e dalle ore 18:00 di sabato 30 maggio fino alle ore 03:00 di domenica 31 maggio 2026, periodo di massima affluenza di spettatori, nei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, nonché la somministrazione di bevande a base di superalcolici, quali cocktail, contenenti quantità di alcol superiore al 21%, nonché la vendita di bevande in contenitori di vetro.

Le Polizie Municipali sono incaricate della notifica del presente provvedimento.

Le Forze dell'Ordine e le Polizie Municipali dei Comuni interessati sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento, procedendo, in caso di inosservanza, ai sensi dell'art. 650 c.p..

Avverso il presente provvedimento sono ammessi alternativamente ricorso al TAR della Toscana e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alle Associazioni di Categoria affinché ne curino la massima diffusione e il suo contenuto sarà comunicato agli organi di informazione.

Firenze, 21 maggio 2026

IL PREFETTO
(Ferrandino)